

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 128 del 08/09/2023

OGGETTO: ATTIVITA PRELIMINARI AL BILANCIO CONSOLIDATO 2022. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARLOFORTE E DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno **duemilaventitre** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **21:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ROMBI STEFANO	SINDACO	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	VICESINDACO	Presente
PUGGIONI SALVATORE	ASSESSORE	Presente
OPISSO PINA FRANCA	ASSESSORE	Presente
PENCO GIANLUIGI MARIO	ASSESSORE	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO in Videoconferenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 5/2020 e secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 94 del 31/07/2020, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. ROMBI STEFANO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dato atto che sulla proposta **n.1996 del 07/09/2023**, avente ad oggetto: **ATTIVITA PRELIMINARI AL BILANCIO CONSOLIDATO 2022. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARLOFORTE E DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO**, sono stati acquisiti i seguenti pareri, riportati con firma digitale:

- ☒ **ART. 49 DEL T.U.** *(Regolarità Tecnica)*
- ☒ **ART. 151 DEL T.U.** *(Regolarità Contabile)*
- ☐ **ART. 153 DEL T.U.** *(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)*
- ☐ **ART. 147 bis DEL T.U.** *(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)*

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,

UNANIME DELIBERA

Di approvare la proposta ***n.1996 del 07/09/2023***, corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma digitale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ROMBI STEFANO

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO

Proposta n° 1996 del 07/09/2023

OGGETTO: ATTIVITA PRELIMINARI AL BILANCIO CONSOLIDATO 2022. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARLOFORTE E DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Su proposta dell'Assessore al Bilancio – Salvatore Puggioni

PREMESSO CHE:

- il sistema contabile di cui al D. lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” ha reso obbligatoria per tutti gli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 11 bis, la redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 modificato da ultimo dal DM 1 marzo 2019;

CONSIDERATO CHE:

- il DM Economia e Finanze 11 agosto 2017 - 7° correttivo ai principi contabili di cui al D. lgs. 118/2011 - ha aggiornato il principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011) modificando le parti più significative ed in particolare:
- la definizione di bilancio consolidato: sono meglio precisate la natura e le finalità del documento contabile;
- Il concetto di “Gruppo amministrazione pubblica” (GAP): sono esplicitate le definizioni di enti strumentali controllati, partecipati e di società partecipate, al fine di consentire una più chiara individuazione degli enti e delle società da includere nel perimetro di consolidamento;
- l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato: sono rideterminati i parametri per la definizione di irrilevanza delle partecipazioni detenute dalla controllante rendendo, in maniera graduale, più stringenti i vincoli per l'esclusione dall'area di consolidamento;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, viene evidenziata la necessità, per la capogruppo, di chiedere la riclassificazione del bilancio degli enti strumentali in contabilità civilistica e delle società;
- si indicano con maggiore chiarezza rispetto alla precedente versione, le operazioni a carico della capogruppo per un corretto consolidamento;
- si adegua lo schema di bilancio consolidato al DM del 18 maggio 2017, concernente gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all'allegato 10 del D.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che il DM Economia e Finanze 29 agosto 2018 - 8° correttivo ai principi contabili di cui al D. lgs. 118/2011 - ha aggiornato il principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011) inserendo in appendice specifici esempi contabili;
- che il DM Economia e Finanze 1 settembre 2021 - 9° correttivo ai principi contabili di cui al D. lgs. 118/2011 - ha aggiornato il principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al

D.lgs. 118/2011) riportando in appendice specifici esempi contabili sul consolidamento integrale e adeguando gli schemi di consolidato sulle voci che compongono il Patrimonio Netto;

CONSIDERATO CHE:

- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:
- obbligatorio per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile n. 4;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione e del termine di trenta giorni dalla sua approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto (art. 9 D.L. 113/2016);
- lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna;
- costituito, ai sensi dell'art. 11-bis comma 2 del D. lgs. n. 118/2011, da:
 - **conto economico;**
 - **stato patrimoniale;**
 - **relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e delle relazioni dell'organo di revisione);**

e deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

RICHIAMATO

il punto 3.1 del principio contabile n. 4/4 al D.Lgs n. 118/2011 il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione di due distinti elenchi concernenti:

- il primo: gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica" in applicazione dei criteri di individuazione contenuti negli artt. 11 ter e 11 quinquies del D.lgs. n. 118/2011 e degli artt. 21 – 23 del DPCM 28.12.2011 nonché delle indicazioni contenute al punto 2 del Principio Contabile applicato n. 4, dando evidenza, altresì, degli enti, aziende e società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (allegato A);
- il secondo: gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato

(allegato B2);

SPECIFICATO che gli elenchi testè richiamati ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE:

-il Principio Contabile di riferimento, al punto 2, come modificato dal DM 11 agosto 2017 prevede che il Gruppo di amministrazione pubblica (di seguito anche GAP) (allegato A) sia costituito da:

1. **gli organismi strumentali:** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 118/2011 per "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica". Rientrano in tale ambito le istituzioni (art. 114 TUEL);

2. **gli enti strumentali:** sono "i soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni".

Gli enti strumentali sono, poi, suddivisi in:

2.1. "controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo", come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
- non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2. "partecipati da un'amministrazione pubblica", come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3. **le società:** "intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione". Le società sono quindi distinte in:

3.1. "controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo", nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza

dominante sull'assemblea ordinaria;

- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

3.2 “le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo”: sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. **A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;**

PRECISATO che “ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società”;

ATTESO che gli enti e le società inseriti nel primo elenco – “gruppo amministrazione pubblica” – possono non essere inseriti nell'elenco degli enti da consolidare per:

- “*irrilevanza*” ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

- “*impossibilità di reperire le informazioni necessarie*” al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. In casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali);

RILEVATO che sono considerati “irrilevanti” i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- **totale dell'attivo**
- **patrimonio netto**
- **totale dei ricavi caratteristici;**

SPECIFICATO che:

- con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati “irrilevanti” i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri una incidenza inferiore al 3 per cento.

- al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

- in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- sono, viceversa, sempre considerati rilevanti e quindi non escludibili dal bilancio consolidato, “*gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, per il tramite della quale si è proceduto alla verifica dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni da parte del Comune di CARLOFORTE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, così come modificato dal

PRESO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di CARLOFORTE, la soglia di irrilevanza, coerentemente a quanto previsto dalla richiamata normativa e dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, è stata determinata prendendo come riferimento i dati del Rendiconto di Gestione 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.07.2023, nella sua componente economico-patrimoniale, ed è risultata come in appresso riportato:

Esercizio 2022	Importi	3%
Totale dell'attivo	44.403.778,44	1.332.113,36
Patrimonio Netto	11.223.425,55	336.702,77
Ricavi caratteristici	11.752.463,44	352.573,91

DATO ATTO che dai dati dei parametri indicati nell'allegato B, accluso al presente provvedimento per farne parte integrante, emerge che sono rilevanti ai fini del consolidamento, in quanto superano almeno uno dei parametri indicati dal principio, i seguenti enti:

DENOMINAZIONE	% partecipazione posseduta dal Comune di CARLOFORTE	Qualificazione
ASMEL Consortile S.c. a r.l.	0,143%	Società partecipata
ABBANO A	0,1354363%	Società partecipata
EGAS	0,3270600%	Ente strumentale partecipato

PRECISATO, inoltre, che il Principio Contabile di riferimento, come modificato dal DM 11 agosto 2017 prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nella richiamata normativa, siano aggregati voce per voce, con riferimento ai singoli valori contabili, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale e del conto economico:

- - per l'intero importo delle voci contabili con riferimento agli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- - per un importo proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e gli enti strumentali partecipati;

SPECIFICATO che il quadro sinottico di cui sopra tiene altresì conto delle considerazioni e delle indicazioni operative contenuta nella Ricognizione degli organismi partecipati, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 28.12.2022;

RITENUTO, pertanto, secondo i criteri ed i parametri indicati nel D.Lgs. n. 118/2011 e nel Principio Contabile n. 4/4, di approvare:

- l'Elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) Comune di CARLOFORTE al 31.12.2022, ***allegato A***, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-il “Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell'inserimento nel perimetro di consolidamento”, ***allegato B***, anch'esso facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-l'Elenco degli enti da consolidare (perimetro di consolidamento), ***allegato C***, anch'esso facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

VISTI:

-Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt. 147-quater, 151, comma 8 e 233-bis;

-Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" così come modificato. Dal. D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

-l'allegato n. 4/4 al d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. riguardante il principio contabile applicato concernente. il bilancio consolidato;

-lo Statuto Comunale;

-il vigente Regolamento di contabilità;

-il Decreto Sindacale n. 5/2020 con il quale è stato disposto "CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA";

-la Deliberazione di Giunta n. 94 del 31/07/2020

RICONOSCIUTA la propria competenza, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e delle norme statutarie e regolamentari, in ordine alla adozione del presente atto;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica)

ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)

ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)

ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

1) di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui integralmente trasposte;

2) di individuare ed approvare l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di CARLOFORTE al 31.12.2022, di cui **all'allegato A**, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di individuare ed approvare il "Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell'inserimento nel perimetro di consolidamento", di cui **all'allegato B**, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di individuare ad approvare l'elenco degli enti da consolidare (perimetro di consolidamento), **allegato C**, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di demandare al Servizio competente la trasmissione, a ciascuno degli organismi interessati, dell'elenco degli Enti/Società ricompresi nel bilancio consolidato del Comune di CARLOFORTE in unione alle direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

6) di demandare al Servizio competente la trasmissione del presente provvedimento all'Organo di revisione, nonché la pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sezione dedicata ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;

7) di dichiarare, con voti unanimi legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' RIENTRANTI NEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA				
<u>SOCIETA'</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>QUOTA PARTECIPAZIONE</u>	<u>ATTIVITA' SVOLTA</u>	<u>STATUS</u>
ASMEL Consortile S.c. a r.l.	Società partecipata	0,14300000%	Gestione e coordinamento dei processi di acquisto per l'approvvigionamento da parte degli stessi di beni e servizi standardizzati.	ATTIVA
ABBANO A	Società partecipata	0,135436%	Servizio idrico integrato	ATTIVA
EGAS	Ente strumentale partecipato	0,327060%	Funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato - LR 4/2015.	ATTIVA
ASMEA	Società partecipata indirettamente tramite ASMEL Consortile (90% di 0,143%)	0,1287000%	Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)	ATTIVA
MUNICIPALIZZATA DI CARLOFORTE SRL	Società controllata	100%	La gestione di pubblici e di pubblica utilità in genere, del Comune di Carloforte, in conformità alla legislazione vigente ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000	Società per la quale risulta avviata una procedura concorsuale

ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' NON RIENTRANTI NEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA				
<u>SOCIETA'</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>QUOTA PARTECIPAZIONE</u>	<u>ATTIVITA' SVOLTA</u>	<u>STATUS</u>
ASSOCIAZIONE SPIEME (ONLUS)	Associazione	51%	Promozione, valorizzazione, tutela delle strutture e dei beni minerari e geologici presenti nel territorio di Carloforte.	Associazione

Denominazione Società/Ente		BILANCIO 31.12.2022			BILANCIO 31.12.2021		
		Attivo Patrimoniale	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici	Attivo Patrimoniale	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
COMUNE DI CARLOFORTE	%	44.403.778,44	11.223.425,55	11.752.463,44	41.747.430,80	9.786.215,53	9.643.351,60
10%		4.440.377,84	1.122.342,56	1.175.246,34	4.174.743,08	978.621,55	964.335,16
3%		1.332.113,35	336.702,77	352.573,90	1.252.422,92	293.586,47	289.300,55
ABBANO A	0,1354363%	1.382.674.510	335.875.787	281.435.301	1.356.248.450	349.359.295	281.860.036
EGAS	0,3270600%	180.763.633	22.512.814	21.828.285	173.950.706	23.836.544	30.227.854
ASMEL Consortile S.c. a r.l.	0,14300000%	8.566.292	2.878.240	3.516.171	8.690.755	2.745.891	5.090.982
ASMEA Srl (partecipazione indiretta 90% di 0,143%)	0,12870000%	70.118	36.389	4.005	102.032	97.653	-
INCIDENZA PARAMETRI SU BILANCIO CAPOGRUPPO	%	ATTIVO PATRIMONIALE	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERISTICI	ATTIVO PATRIMONIALE	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERISTICI
ABBANO A	0,1354363%	3113,87%	2992,63%	2394,69%	3248,70%	3569,91%	2922,84%
EGAS	0,3270600%	407,09%	200,59%	185,73%	416,67%	243,57%	313,46%
ASMEL Consortile S.c. a r.l.	0,14300000%	19,29%	25,64%	29,92%	20,82%	28,06%	52,79%
ASMEA Srl (partecipazione indiretta 90% di 0,143%)	0,12870000%	0,16%	0,32%	0,03%	0,24%	1,00%	0,00%

Rilevanza/Irrilevanza

Rilevante: società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione
Rilevante: ente strumentale partecipato
Rilevante: il valore dei ricavi caratteristici dell'Asmel è superiore all'incidenza del 3% sui ricavi del Comune di Carloforte.
Irrilevante. Per il 2021 sono stati considerati i dati noti del bilancio 2020 e per il 2022 i dati del bilancio 2021.

Rilevanza/Irrilevanza
Rilevante: società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione
Rilevante: ente strumentale partecipato con incidenza superiore al 3%
Rilevante: il valore dei ricavi caratteristici e dell'Attivo patrimoniale è superiore all'incidenza del 3% sul bilancio del Comune di Carloforte.
Irrilevante. Per il 2021 sono stati considerati i dati noti del bilancio 2020 e per il 2022 i dati del bilancio 2021.

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO**ALLEGATO C)**

<u>SOCIETA'</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>Metodo di consolidamento</u>
ABBANOA	Società partecipata	Proporzionale
ASMEL Soc. Consortile a.r.l.	Società partecipata	Proporzionale
EGAS	Ente strumentale partecipato	Proporzionale



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 1996 / 2023

AREA 2 _ FINANZIARIA, TRIBUTI E COMMERCIO

OGGETTO: ATTIVITA PRELIMINARI AL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.
INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI CARLOFORTE E DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 08/09/2023

IL FUNZIONARIO E.Q. RESPONSABILE

ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 1996 / 2023
AREA 2 _ FINANZIARIA, TRIBUTI E COMMERCIO

OGGETTO: ATTIVITA PRELIMINARI AL BILANCIO CONSOLIDATO 2022.
INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI CARLOFORTE E DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/09/2023

**IL FUNZIONARIO E.Q. RESPONSABILE
ROBUSCHI ROSARIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)